

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie che sono applicabili alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale regolamentate dall'HKMA sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, se almeno una delle controparti di una tale operazione è un istituto autorizzato secondo la definizione della sezione 2, punto 1, della Banking Ordinance soggetto ai requisiti di attenuazione del rischio stabiliti dal modulo CR-G-14 del Supervisory Policy Manual intitolato «Non-centrally Cleared OTC Derivatives Transactions — Margin and Other Risk Mitigation Standards».

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicabili alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale regolamentate dall'HKMA sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1937

